SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 249**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1994, n. 588.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

«3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis)* nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. I professori universitari collocati in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano in ogni caso titolo al versamento da parte delle università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico.

Art. 3.

1. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con

contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università mediante contrattazione collettiva a livello di singolo ateneo con le rappresentanze sindacali indicate dai soggetti interessati.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

4. Le università procedono annualmente sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Art. 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Art. 8.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari e motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per l'anno accademico 1994-1995.

4. I contributi e le tasse degli studenti iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati in sedi decentrate affluiscono ad appositi capitoli di bilancio dell'università e sono vincolati al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e scientifiche, nonché ad ogni altra esigenza dei medesimi facoltà, corsi o scuole.

5. In attesa dell'insediamento della consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio, previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati.

6. Per le stesse finalità di cui al comma 5, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per l'anno accademico 1994-1995, a ripartire tra le università gli stanziamenti previsti al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi dei residui 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Per l'anno accademico 1994-1995, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli introiti di cui al comma 5 e dei finanziamenti previsti a ciascuna università, destinerà una quota del finanziamento ordinario al riequilibrio dei costi e delle previsioni di entrata.

Art. 9.

1. Degli organi centrali delle università, compresi quelli per la didattica e il diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti; tali rappresentanti, che non devono essere fuori corso da oltre due anni accademici, sono designati secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti delle università.

2. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché di quelli indicati dagli statuti.

3. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, le università non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559.

5. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università ed ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

6. All'articolo 25, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il consiglio di amministrazione dei predetti organismi istituiti presso le Università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate è integrato, qualora già non vi appartengano, da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della provincia e del comune nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché da un rappresentante dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico».

Art. 10.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può autorizzare lo svolgimento delle riunioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario in sede diversa da quella prevista dalla legge in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione. Tale disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11.

1. Per soddisfare peculiarie esigenze connesse ad una efficace organizzazione didattica, i corsi di diploma universitario e le scuole di specializzazione possono essere attivati dalle università anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 12.

1. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

Art. 13.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'ultimo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come introdotto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, è abrogato.

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

Art. 16.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

1. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *H)* della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purché svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, della abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

Art. 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0630

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1994.

Nomina del commissario dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6 che prevede la riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente la riorganizzazione dei controlli ambientali, ed in particolare l'art. 1 che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e l'art. 1-*ter*, comma 1, che dispone che l'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente;

Considerato, altresì, che la definizione delle interrelazioni istituzionali e funzionali tra il Ministero dell'ambiente e l'ANPA dovrà essere determinata nell'ambito della riorganizzazione del suddetto Ministero, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Considerato anche che per l'estrema complessità e la grande articolazione delle attività attribuite all'ANPA dalla legge istitutiva è necessario un raccordo tra le competenze definite e quelle derivanti da altre fonti normative;

Considerato, peraltro, che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 luglio 1994, ha approvato un disegno di legge per la delega al Governo in ordine alla emanazione di testi unici in materia ambientale, e che l'art. 3 prevede una riorganizzazione complessiva del Ministero dell'ambiente anche in rapporto alla revisione delle competenze già normativamente attribuite all'ANPA;

Viste, in particolare, le disposizioni da ultimo emanate con il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Ritenuta, pertanto, la necessità di garantire con urgenza il normale funzionamento dell'ANPA, in attesa della prevista riorganizzazione delle competenze della stessa in rapporto a quelle del Ministero dell'ambiente, della regolare costituzione dei suoi organi e dell'emanazione dei provvedimenti approvativi lo statuto ed il regolamento di organizzazione;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente di nominare una struttura commissariale, attribuendole i relativi ed indispensabili poteri secondo i principi generali in materia;

Vista, altresì, la proposta formulata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 496/94 convertito, con modificazioni, con la legge n. 61/94, per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 31 gennaio 1995, il consigliere della Corte dei conti dott. Giuseppe Nicoletti, è nominato commissario dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza dell'Agenzia, sovraintende all'andamento generale della gestione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di impegno e di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

Con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro verrà determinato il compenso spettante al commissario, che graverà sul bilancio dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico odiernamente conferito.

Art. 4.

Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 496/94 convertito con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, è composto dal dott. Lucio Brundu, presidente, e dal dott. Antonio Musella, dirigenti del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, quali componenti effettivi, e dal dott. Giorgio Gisci e dalla dott.ssa Maria Caravaggio, funzionari della stessa amministrazione, quali componenti supplenti.

Gli emolumenti da attribuire ai componenti del collegio saranno determinati con successivo decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi del terzo comma del citato art. 1-*ter* della legge n. 61/1994.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 337

94A6766

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1994.

Nomina del sub-commissario dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6 che prevede la riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente la riorganizzazione dei controlli ambientali, ed in particolare l'art. 1 che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e l'art. 1-*ter*, comma 1, che dispone che l'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente;

Considerato, altresì, che la definizione delle interrelazioni istituzionali e funzionali tra il Ministero dell'ambiente e l'ANPA dovrà essere determinata nell'ambito della riorganizzazione del suddetto Ministero, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Considerato anche che per l'estrema complessità e la grande articolazione delle attività attribuite all'ANPA dalla legge istitutiva è necessario un raccordo tra le competenze definite e quelle derivanti da altre fonti normative;

Considerato, peraltro, che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 luglio 1994, ha approvato un disegno di legge per la delega al Governo in ordine alla emanazione di testi unici in materia ambientale, e che l'art. 3 prevede una riorganizzazione complessiva del Ministero dell'ambiente anche in rapporto alla revisione delle competenze già normativamente attribuite all'ANPA;

Viste, in particolare, le disposizioni da ultimo emanate con il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Ritenuta, pertanto, la necessità di garantire con urgenza il normale funzionamento dell'ANPA, in attesa della prevista riorganizzazione delle competenze della stessa in rapporto a quelle del Ministero dell'ambiente, della regolare costituzione dei suoi organi e dell'emanazione dei provvedimenti approvativi lo statuto ed il regolamento di organizzazione;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente di nominare una struttura commissariale, attribuendole i relativi ed indispensabili poteri secondo i principi generali in materia;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale il consigliere della Corte dei conti dott. Giuseppe Nicoletti è stato nominato commissario dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

Considerata la opportunità, stante le rilevanti dimensioni strutturali del citato Ente nonché le consistenti, diversificate e complesse competenze istituzionali allo stesso attribuite, di nominare un sub-commissario che coadiuvi il commissario nell'espletamentodel suo incarico nei limiti dei poteri e delle funzioni che saranno dal medesimo delegati;

Decreta:

Art. 1.

Per le esigenze prospettate nelle premesse, il dott. Sergio Basile, dirigente generale del Ministero

dell'ambiente è nominato, a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 31 gennaio 1995, sub-commissario dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

Art. 2.

Il sub-commissario eserciterà le funzioni al medesimo delegate dal commissario.

Art. 3.

Con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro verrà determinato il compenso spettante al commissario, che graverà sul bilancio dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico odiernamente conferito.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n 338

94A6767

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1994.

Nomina del commissario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che istituisce l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6 che prevede la riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, e in particolare il comma 10 dell'art. 1, il quale stabilisce che sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino e che il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente la riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e in particolare l'art. 1-*bis*, comma 6, il quale dispone che per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), e che quest'ultimo è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 aprile 1992, recante nuove norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

Considerato, peraltro, che alla data odierna non si è ancora provveduto alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente da effettuarsi ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993, dell'art. 1-*bis* della citata legge n. 61/1994 e dell'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che, conseguentemente, sono ancora da definirsi le interrelazioni istituzionali e funzionali tra lo stesso Ministero, l'ANPA e l'ICRAM;

Considerato, peraltro, che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 luglio 1994, ha approvato un disegno di legge per la delega al Governo in ordine alla emanazione di testi unici in materia ambientale, e che l'art. 3 prevede una riorganizzazione complessiva del Ministero dell'ambiente anche in rapporto alla revisione delle competenze già normativamente attribuite all'ANPA;

Viste, in particolare, le disposizioni da ultimo emanate con il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Considerato, altresì, che alla data odierna non risulta ancora perfezionato il decreto interministeriale previsto dall'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 496/1993 convertito, con modificazioni, con la legge n. 61/1994, con il quale devono essere individuate le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM con la correlata, tra l'altro, composizione degli organi di direzione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di garantire con urgenza il normale funzionamento dell'ICRAM;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente di nominare una struttura commissariale, attribuendole i relativi ed indispensabili poteri secondo i principi generali in materia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente atto e sino al 31 gennaio 1995, il dott. Ettore Bonalberti, presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica

applicata al mare (ICRAM), è nominato commissario dello stesso ente.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza dell'Istituto, sovraintende all'andamento generale della gestione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di impegno e di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ed esercita i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione ed alla giunta esecutiva dagli articoli 10 e 14 del citato decreto del Ministro della marina mercantile 15 aprile 1992, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 3.

Art. 3.

Il commissario straordinario non può nominare il direttore generale dell'Istituto ed i responsabili delle unità organiche, né costruire rapporti di impiego o di lavoro subordinato con l'Istituto, fatta eccezione per quelli derivanti da concorsi già in fase di espletamento e nei limiti delle norme di carattere generale regolanti la materia.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro verrà determinato il compenso spettante al commissario, che graverà sul bilancio dell'ICRAM, per lo svolgimento dell'incarico odiernamente conferito.

Art. 5.

Il collegio dei revisori dei conti, già in carica all'atto della emanazione del presente provvedimento, continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla sua ricomposizione nei termini e nei modi previsti dal decreto interministeriale di cui all'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 496/1993 convertito, con modificazioni, con la legge n. 61/1994.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1994

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 339

94A6768

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1994.

Nomina del sub-commissario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che istituisce l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6 che prevede la riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, e in particolare il comma 10 dell'art. 1, il quale stabilisce che sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino e che il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente la riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e in particolare l'art. 1-*bis*, comma 6, il quale dispone che per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), e che quest'ultimo è posto sotto vigilanza del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 aprile 1992, recante nuove norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

Considerato, peraltro, che alla data odierna non si è ancora provveduto alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente da effettuarsi ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993, dell'art. 1-*bis* della citata legge n. 61/1994 e dell'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che, conseguentemente, sono ancora da definirsi le interrelazioni istituzionali e funzionali tra lo stesso Ministero, l'ANPA e l'ICRAM;

Considerato, peraltro, che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 luglio 1994, ha approvato un disegno di legge per la delega al Governo in ordine alla emanazione di testi unici in materia ambientale, e che l'art. 3 prevede una riorganizzazione complessiva del Ministero dell'ambiente anche in rapporto alla revisione delle competenze già normativamente attribuite all'ANPA;

Viste in particolare, poi, le disposizioni da ultimo emanate con il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Considerato, altresì, che alla data odierna non risulta ancora perfezionato il decreto interministeriale previsto dall'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 496/1993 convertito, con modificazioni, con la legge n. 61/1994, con il quale devono essere individuate le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM con la correlata, tra l'altro, composizione degli organi di direzione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di garantire con urgenza il normale funzionamento dell'ICRAM;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente di nominare una struttura commissariale, attribuendole i relativi ed indispensabili poteri secondo i principi generali in materia;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale il dott. Ettore Bonalberti è stato nominato commissario dell'ICRAM;

Considerata l'opportunità, stante le consistenti, diversificate e complesse competenze istituzionali al citato Ente attribuite, di nominare un sub-commissario che coadiuvi il commissario nell'espletamentodel suo incarico, nei limiti dei poteri e delle funzioni che saranno dal medesimo delegati:

Decreta:

Art. 1.

Per le esigenze prospettate nelle premesse, la dott.ssa Ester Renella funzionario del Ministero dell'ambiente, è nominata, a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 31 gennaio 1995, sub-commissario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Art. 2.

Il sub-commissario eserciterà le funzioni al medesimo delegate dal commissario.

Art. 3.

Con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro verrà determinato il compenso spettante al sub-commissario, che graverà sul bilancio dell'ICRAM, per lo svolgimento dell'incarico odiernamente conferito.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 340

94A6769

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1994.

Delega di funzioni in materia di aree urbane e per l'attuazione della legge «Roma capitale» al sen. dott. Luigi Grillo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 settembre 1994 con il quale l'on. Luigi Grillo, senatore della Repubblica, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che permangono nella vigente normativa delicate e rilevanti incombenze concernenti le problematiche connesse alle aree urbane e Roma capitale;

Ritenuta l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sen. dott. Luigi Grillo, le funzioni in materia di aree urbane e Roma capitale;

Decreta:

1. Il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. dott. Luigi Grillo è delegato ad esercitare i compiti relativi alle seguenti disposizioni legislative, ivi compresi quelli di coordinamento, di

indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e controllo:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

b) decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, recante: «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990»;

c) decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, recante: «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria»;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica» e, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, opera d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica;

e) legge 18 marzo 1991, n. 99, recante: «Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92"»;

f) legge 28 giugno 1991, n. 208, recante: «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

g) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

h) legge 22 luglio 1975, n. 382, recante: «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione» relativamente all'art. 3 per quanto concerne le attività connesse alla gestione delle aree urbane;

i) legge 23 dicembre 1992 n. 498, recante norme su interventi urgenti in materia di finanza pubblica, relativamente all'art. 12, integrato dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per quanto concerne la gestione privata dei servizi pubblici.

2. Il Sottosegretario è, inoltre, delegato ad esercitare ogni altro compito attribuito per legge al Ministro per i problemi delle aree urbane.

3. Nelle materie indicate nei commi 1 e 2 il Sottosegretario è delegato altresì ad esercitare i seguenti compiti:

a) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di completamento e potenziamento di sistemi integrati di trasporto nelle aree urbane e metropolitane e tra di esse, anche con riferimento alla integrazione con i sistemi europei, sulla base delle direttive del CIPET e delle indicazioni del Piano generale dei trasporti;

b) interventi dell'Amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse, nel rispetto delle autonomie regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;

c) finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti e la determinazione dei relativi criteri, attivando le disposibilità già fissate nelle leggi di bilancio e finanziaria, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

d) predisposizione di tutti gli interventi, legislativi ed amministrativi, riguardanti la definizione, l'assetto e la gestione, per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle aree metropolitane per l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché il coordinamento per la definizione e l'attuazione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di interventi nazionali e locali nelle aree metropolitane;

e) istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui alle lettere precedenti;

f) designazione di rappresentanti delle Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

g) intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle predette materie, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

h) vigilanza sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma nonché iniziative per il potenziamento delle strutture e delle attività del medesimo.

Per l'esercizio delle attribuzioni previsite dal presente decreto, il Sottosegretario delegato per i problemi delle aree urbane e Roma capitale si avvale del Dipartimento per le aree urbane, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1987 nonché dell'ufficio del programma per Roma capitale di cui alla legge n. 396/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 358

94A6794

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 ottobre 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Acciaierie del Tirreno, in Pace del Mela, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 16 giugno 1994 con cui il tribunale di Barcellona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Acciaierie del Tirreno, con sede in Pace del Mela (Messina), zona industriale Gianmoro, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Acciaierie del Tirreno quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Acciaierie del Tirreno, con sede in Pace del Mela (Messina), località Gianmoro, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6770

DECRETO 17 ottobre 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Ferdosice, in Pace del Mela, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 7 luglio 1994 con cui il tribunale di Barcellona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Ferdosice, con sede in Pace del Mela (Messina), zona industriale Gianmoro, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdosice quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Ferdosice, con sede in Pace del Mela (Messina), zona industriale Gianmoro, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6771

DECRETO 17 ottobre 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Teknogamma Leasing, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina dei commissari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 2 settembre 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Teknogamma Leasing, con sede legale in Torino, via Sacchi n. 38 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria stante il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro, ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Teknogamma Leasing quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie e preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Teknogamma Leasing, con sede legale in Torino, via Sacchi n. 38, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6772

DECRETO 17 ottobre 1994

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Omus.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Omus è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 aprile 1994 con cui è autorizzata la proroga di sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la citata società;

Vista l'istanza del commissario in data 6 settembre 1994 con la quale il commissario richiede la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno al fine di procedere nell'esecuzione del programma approvato;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Omus è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 10 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6773

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 15 settembre 1994.

Integrazione al decreto ministeriale 24 maggio 1994, relativamente alla delega di alcuni atti di competenza del Ministro al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1994 che individua gli atti di competenza del Ministro e delega alcuni di essi ai dirigenti generali preposti agli organi centrali;

Considerata l'opportunità di ampliare la delega comprendendovi altri provvedimenti di contenuto tecnico;

Ritenuto di delegare al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici l'adozione dei pareri previsti dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», e successive modificazioni e integrazioni, e dei pareri per la realizzazione di opere pubbliche in aree sottoposte a vincolo di interesse storico-artistico e di interesse paesaggistico, previsti dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 del 20 aprile 1982 e del 24 giugno 1982;

Considerato che al Ministero per i beni culturali e ambientali non è stato assegnato alcun Sottosegretario di Stato;

Decreta:

All'art. 2, lettera *B)*, del decreto ministeriale 24 maggio 1994 che elenca i provvedimenti la cui adozione è delegata al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, sono aggiunte le seguenti voci:

«i pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

i pareri di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 del 20 aprile 1982 e del 24 giugno 1982 per opere ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo di interesse storico artistico o di interesse paesaggistico, nonché nelle aree sottoposte alla disciplina di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: FISICHELLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 285

94A6802

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 settembre 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Stefano Aimone Prina e on. Domenico Nania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici on. Stefano Aimone Prina e on. Domenico Nania, in caso di assenza o impedimento dell'on. Ministro, sono delegati a firmare la corrispondenza ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Ministro dei lavori pubblici, nonché tutti gli atti ed i decreti ministeriali, ivi compresi quelli inerenti al conferimento del trattamento di quiescenza in favore degli aventi diritto.

È fatta eccezione per le leggi e gli atti di Governo che non assumono vigore se non siano muniti della firma dell'on. Ministro, nonché per i provvedimenti concernenti programmi di intervento, per quelli riservati, a norma di legge, alla sua firma, e per gli affari concernenti gli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia previsti dalle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 10 marzo 1980, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, e 29 novembre 1984, n. 798.

Gli onorevoli Sottosegretari di Stato sono, altresì, delegati a partecipare ai lavori parlamentari inerenti alle materie di rispettiva competenza così come indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'on. Aimone Prina è delegato in caso di assenza o di impedimento dell'on. Ministro:

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale della difesa del suolo;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative del Comitato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale del coordinamento territoriale, delega estesa agli affari e alle competenze amministrative dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

a presiedere il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) nonché a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative del Segretariato generale del C.E.R.

Art. 3.

L'on. Nania è delegato in caso di assenza o di impedimento dell'on. Ministro:

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale degli affari generali e del personale, e a quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale delle opere marittime;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;

a sovrintendere all'attuazione degli interventi straordinari del Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative inerenti all'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante interventi per Roma capitale;

a sovrintendere agli affari ed alle competenze amministrative dell'ANAS.

Roma, 16 settembre 1994

Il Ministro: RADICE

94A6803

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Autorizzazione alle negoziazioni in borsa di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB 30. (Deliberazione n. 8509).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 8442 del 27 settembre 1994 con la quale, tra l'altro, è stato delegato al consiglio di borsa il potere di definire le caratteristiche dell'indice di borsa oggetto di contratti uniformi a termine di cui al citato art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il provvedimento urgente n. 109 del 7 ottobre 1994 con il quale il consiglio di borsa ha definito l'indice di borsa MIB 30 quale indice di riferimento per un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, specificandone altresì le caratteristiche e le modalità di calcolo;

Considerato che le caratteristiche dell'indice denominato MIB 30 rispondono ai criteri di delega individuati dalla Consob nella citata delibera n. 8442 del 27 settembre 1994;

Considerata l'opportunità di autorizzare le negoziazioni in borsa di un contratto uniforme a termine collegato ad un indice di borsa;

Considerata l'opportunità di rendere immediatamente note al mercato le caratteristiche del suddetto contratto uniforme a termine su indice di borsa;

Delibera:

Sono autorizzate le negoziazioni in borsa di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB 30 la cui composizione e le relative modalità di calcolo sono definite nel provvedimento urgente del consiglio di borsa n. 109 del 7 ottobre 1994 citato in premessa (di seguito denominato «future su indice di borsa MIB 30» ovvero «FIB 30»).

Il contratto FIB 30 ha valore nominale pari a lire 100 milioni equivalenti al prodotto tra il valore base dell'indice MIB 30, fissato a 10.000 punti, ed il valore di ciascun punto dell'indice stesso fissato a lire 10.000.

Il contratto FIB 30 è quotato in punti indice e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto il contratto stesso è fissato in un punto dell'indice.

La liquidazione dei contratti in essere ha luogo, fino alla scadenza, giornalmente mediante il versamento da parte dei contraenti, per il tramite degli aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia, di margini di garanzia, iniziali e di variazione, definiti e calcolati secondo le modalità di cui alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia citate in premessa (di seguito disposizioni).

Il contratto non prevede alla scadenza la consegna dei titoli che compongono l'indice MIB 30.

Ai fini della determinazione dei margini di cui sopra, la Cassa di compensazione e garanzia calcola il prezzo di chiusura giornaliero del contratto FIB 30 come media, ponderata per le quantità, dei prezzi dell'ultimo 10% dei contratti scambiati sul mercato. In caso di elevata illiquidità sulle scadenze successive a quella più vicina, la Cassa può aumentare la suddetta percentuale fino al 30%. Ove nel corso della seduta non siano stati conclusi contratti, la Cassa calcola il prezzo di chiusura come media delle quotazioni denaro/lettera di un periodo, da essa individuato, comunque non inferiore a 10 minuti, ovvero in relazione alle condizioni del mercato tenuto anche conto del valore teorico del FIB 30 per la scadenza illiquida.

Il margine iniziale non può essere inferiore al 4% del controvalore di ciascun contratto FIB 30 valorizzato al prezzo di chiusura del giorno precedente. Il margine iniziale può essere costituito in contante o titoli di Stato. I margini di variazione eventualmente dovuti sono pagati esclusivamente per contanti.

L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono valorizzate sulla base del valore dell'indice MIB 30 calcolato sui prezzi di apertura, di cui all'art. 22 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, dei titoli che compongono il paniere rilevati sul sistema telematico stesso nella medesima giornata di borsa (prezzo di liquidazione). Tale valore, per ciascuna scadenza, viene determinato, e comunicato alla Cassa di compensazione e garanzia, dal consiglio di borsa, che provvede altresì a curarne la diffusione al pubblico ed al mercato. La liquidazione avviene il primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di contrattazione.

Sono negoziabili contratti future su indice di borsa MIB 30 aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione, sono contemporaneamente quotate la scadenza più vicina e le due scadenze successive.

Per ogni mese di scadenza, l'ultimo giorno di contrattazione coincide con l'ultimo giorno del relativo mese borsistico (giorno dei riporti). Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 10,30 dell'ultimo giorno di contrattazione. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.

Con successivo provvedimento sarà stabilita la data di entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera sarà inviata in copia al consiglio di borsa che ne curerà l'attuazione per gli aspetti di competenza e la diffusione nei modi d'uso e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 11 ottobre 1994

Il presidente: BERLANDA

94A6745

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane. (Deliberazione n. 8510).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994;

Considerata l'opportunità di introdurre modalità apposite di negoziazione telematica per ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo di negoziazione stabilito per ciascun valore mobiliare;

Visto l'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati approvato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la delibera n. 6432 del 26 agosto 1992 con la quale è stata determinata la misura percentuale massima delle commissioni da applicare allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati nonché lo svolgimento dell'attività di raccolta di ordini di acquisto o di vendita di valori mobiliari;

Ritenuta la necessità di determinare la misura massima delle commissioni da applicare agli ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo di negoziazione negoziati nei mercati regolamentati;

Delibera:

Art. 1.

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane è modificato ed integrato come segue:

1. All'art. 1, comma 2, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente lettera:

«*h)* le modalità di funzionamento del sistema telematico per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo di negoziazione stabilito per ciascun valore mobiliare.».

2. All'art. 2 dopo la lettera *m)* sono inserite le seguenti lettere:

«*n)* "mercato delle spezzature" designa il sistema telematico per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato di riferimento;

o) "mercato di riferimento" designa il mercato ufficiale dove sono negoziati lotti minimi, o multipli di essi, di azioni, warrant, diritti di opzione ed obbligazioni convertibili quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.».

3. All'art. 4, comma 1, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente lettera:

«*h)* diffusione tra gli operatori di proposte negoziabili e conclusione automatica di contratti aventi ad oggetto azioni, warrant, diritti di opzione ed obbligazioni convertibili esclusivamente per quantitativi inferiori al lotto minimo (spezzature).».

4. Il titolo VIII è soppresso.

5. Dopo l'art. 83 è inserito il seguente titolo:

«*Titolo VIII*

MERCATO DELLE SPEZZATURE

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 84.

Funzioni del sistema

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione di azioni, warrant, diritti di opzione ed obbligazioni convertibili quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, per quantitativi inferiori al lotto minimo negoziabile nel mercato di riferimento (spezzature).

Art. 85.

Tipologie di ordini

1. Gli ordini possono essere impartiti esclusivamente al "prezzo di esecuzione" (ordini senza limite di prezzo) di cui all'art. 91 e, se non diversamente specificato, si intendono conferiti dai committenti fino a completa evasione.

Capo II

FASI DELLA NEGOZIAZIONE

Art. 86.

Fasi della prima esecuzione

1. Nella fase di immissione per prima esecuzione, gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio sia in conto terzi per tutti i valori mobiliari negoziati sul mercato di riferimento di cui alla lettera *o)* dell'art. 2.

2. Nella fase di prima sottoscrizione sbilancio, per ciascun valore mobiliare, per il quale sia stato determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento, le proposte in compera o in vendita che non verrebbero soddisfatte in fase di esecuzione possono essere accettate da un singolo operatore autorizzato e per il loro ammontare totale.

3. Nella fase di prima esecuzione il sistema:

a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalità previste;

b) rinvia alla fase di seconda esecuzione le proposte aventi ad oggetto i valori mobiliari che non hanno ancora determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento mantenendole ordinate secondo la loro priorità temporale originaria;

c) per i valori mobiliari di cui al comma 2, conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 91, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse;

d) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo VI del presente regolamento.

Art. 87.

Fasi della seconda esecuzione

1. Nella fase di immissione per seconda esecuzione, gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio sia in conto terzi per tutti i valori mobiliari negoziati sul mercato di riferimento di cui alla lettera *o)* dell'art. 2.

2. Nella fase di seconda sottoscrizione sbilancio, per ciascun valore mobiliare di cui all'art. 86, comma 3, lettera *b)*, per il quale sia stato determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento, le proposte, in compera o in vendita, che non verrebbero soddisfatte in fase di esecuzione possono essere accettate da un singolo operatore autorizzato e per il loro ammontare totale.

3. Nella fase di seconda esecuzione il sistema:

a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalità previste;

b) per i soli valori mobiliari di cui al comma 2, conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 91, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse.

c) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo VI del presente regolamento.

Art. 88.

Fase di chiusura

1. Durante la fase di chiusura il sistema inibisce l'accesso alle funzioni di negoziazione.

Capo III

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Art. 89.

Proposte di negoziazione

1. Le proposte per le fasi della negoziazione possono essere immesse nel sistema esclusivamente «a prezzo di esecuzione» (AES) di cui all'art. 91 e con le eventuali ulteriori modalità di cui al comma 2.

2. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle proposte nelle fasi della negoziazione:

a) «valida sino a completa evasione» (VSE). La proposta permane nel sistema sino alla sua completa evasione, realizzabile anche in più giorni, oppure sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente o dall'organo di controllo;

b) «valida sino a data specificata» (VSD). La proposta permane nel sistema, per la quantità ineseguita, sino alla data specificata dall'operatore proponente oppure sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente o dell'organo di controllo;

c) «valida solo giorno di immissione» (VSG). La proposta se inevasa, viene cancellata automaticamente dal sistema al termine della fase di prima o seconda esecuzione del giorno in cui è avvenuta l'immissione.

3. Le proposte su ciascun valore mobiliare presenti nel sistema al termine della seconda fase di esecuzione, vengono automaticamente trasferite dal sistema stesso, se non diversamente specificato, alla giornata successiva. È comunque consentita all'operatore proponente la cancellazione delle proprie proposte nelle fasi previste.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI

Art. 90.

Ordine e priorità di esecuzione delle proposte

1. Il sistema provvede, per tutte le fasi della negoziazione, ad ogni immissione, variazione o cancellazione di proposte ad ordinare le proposte stesse su un apposito book in base alla priorità temporale ascendente determinata in relazione alla data e all'ora della giornata in cui è avvenuta l'immissione.

2. Gli ordini sono immessi nel sistema secondo la priorità di tempo risultanti dalle annotazioni di cui all'art. 12, comma 1, e sono eseguiti dal sistema stesso secondo le priorità di tempo di immissione.

Art. 91.

Prezzo di esecuzione

1. Tutti i contratti conclusi nella stessa seduta, su ciascun valore mobiliare, sono eseguiti al «prezzo di esecuzione» (PEC). Il prezzo di esecuzione è pari al prezzo di apertura, di cui all'art. 22, comma 1, determinato nel mercato di riferimento.

2. Nel caso in cui nel mercato di riferimento si determinino, per lo stesso valore mobiliare, più prezzi di apertura, il prezzo di esecuzione assume il valore del primo prezzo di apertura venutosi a determinare.

3. Se il prezzo di esecuzione di un valore mobiliare non viene determinato per l'intera giornata, il sistema non procede alla conclusione dei contratti. Le proposte di negoziazione vengono automaticamente trasferite alla giornata successiva mantenendo la priorità temporale originaria.

Capo V

INFORMAZIONI AGLI OPERATORI

Art. 92.

Informazioni nelle fasi di immissione sottoscrizione sbilancio e chiusura

1. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e di chiusura il sistema consente agli operatori autorizzati di prendere visione di tutte le proposte presenti sul book, relative a ciascun valore mobiliare, suddivise tra proposte in compera e in vendita ordinate secondo le modalità di cui all'art. 90.

2. Il sistema rende inoltre disponibili, per ogni valore mobiliare, almeno le seguenti informazioni:

Codice alfabetico del titolo.
Data di scadenza della proposta.
Lotto minimo di negoziazione.
Prezzo di esecuzione dei contratti.
Quantità totali in compera ed in vendita.
Indicatore della fase di esecuzione.
Ora di elaborazione richiesta.
Sbilancio tra le quantità in offerta ed in domanda con indicazione del numero di proposte ineseguibili e se l'eventuale quantità ineseguibile sia in compera o in vendita.

3. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e chiusura, il sistema consente agli operatori di prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) Sintesi proprie proposte per singolo valore mobiliare;

b) Sintesi propri contratti per singolo valore mobiliare.

Capo VI

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Art. 93.

Listino ufficiale di borsa dei valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature

1. Il modello di listino ufficiale per i valori mobiliari negoziati mediante il mercato delle spezzature espone per ogni titolo le quantità scambiate in fase di prima o seconda esecuzione ed il numero di contratti conclusi.

2. Al termine delle fasi di negoziazione il Consiglio di Borsa dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.

Capo VII

FUNZIONI DI SUPERVISIONE

Art. 94.

Interventi della Consob sullo svolgimento delle contrattazioni

1. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e chiusura, sulla base dei provvedimenti adottati sul mercato di riferimento l'organo di controllo sospende e riammette i valori mobiliari interessati e può cancellare le proposte di negoziazione.

2. L'organo di controllo, inoltre, può sospendere e riammettere un operatore autorizzato e cancellare le relative proposte di negoziazione.».

6. Dopo l'art. 94 è inserito il seguente titolo:

«*Titolo IX*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 95.

Norme di attuazione

1. Con apposita delibera la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento.».

Art. 2.

Limitatamente ai titoli trattati nel mercato delle spezzature non si applica l'art. 10 della delibera n. 5552 del 14 novembre 1991.

Art. 3.

La misura massima delle commissioni da applicare allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sui mercati regolamentati è determinata come segue:

a) spezzature di azioni, warrant, diritti di opzione e obbligazioni convertibili:

commissione massima: sette per mille;

per i contratti di importo non superiore a lire 3.000.000 la commissione massima è di lire 21.000.

L'importo delle commissioni è calcolato sul controvalore effettivo delle operazioni concluse al netto dei bolli e delle spese e degli altri oneri sostenuti dalla clientela.

Ove il valore corrente delle obbligazioni convertibili sia inferiore al valore nominale delle stesse, l'importo delle commissioni è calcolato sul valore nominale.

Qualora la clientela per l'esecuzione dell'operazione si avvalga di un intermediario autorizzato allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 1/1991, le commissioni complessivamente applicate non possono essere superiori alle misure sopra indicate.

Art. 4.

La presente delibera entrerà in vigore a partire dal giorno di avvio del mercato delle spezzature che sarà stabilito con successivo provvedimento.

La presente delibera sarà inviata al Consiglio di Borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1994

Il presidente: BERLANDA

94A6746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 24 agosto 1994.

94A6780

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Liverpool (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Alberto Bertali, console onorario in Liverpool (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la città e il circondario di Liverpool oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Manchester;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: MARTINO

94A6781

Limitazione di funzioni consolari al titolare dei vice consolati onorari in Sharm el Cheik e Luxor (Egitto)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Faiza Farid Ahmed Frigido, vice console onorario in Sharm el Cheik (Egitto), con circoscrizione territoriale comprendente il Governatorato del Sud Sinai, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Il Cairo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Il Cairo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Il Cairo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Il Cairo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei connazionali residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, esclusi i passaporti di coloro aventi obblighi di leva, e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Il Cairo;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: MARTINO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Alfredo Freda, vice console onorario in Luxor (Egitto), con circoscrizione territoriale comprendente i governatorati di Luxor, Assuan, Mar Rosso, Nuova Valle e Qena, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Il Cairo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Il Cairo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Il Cairo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Il Cairo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei connazionali residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, esclusi i passaporti di coloro aventi obblighi di leva, e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Il Cairo;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: MARTINO

94A6782

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Provvedimento n. 256/1994 del 7 ottobre 1994

Specialità medicinale: «INTRALIPID 10%» (1 fl 100 ml, 1 fl 500 ml) e «INTRALIPID 20%» (1 fl 100 ml, 1 fl 250 ml e 1 fl 500 ml)

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB di Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Provvedimento n. 257/1994 del 7 ottobre 1994

Specialità medicinale: «BETANTRONE» (1 flacone da 3.000.000 U.I., 3 flaconi da 3.000.000 U.I., 3 flaconi da 1.000.000 U.I. e gocce oculari da 600.000 U.I.).

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Serono Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Modugno (Bari), viale De Blasio, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Provvedimento n. 258/1994 del 7 ottobre 1994

Specialità medicinale:

«IG TETANO 250 U.I.» fiala siringa 1 ml;
«IG TETANO•500 U.I.» fiala siringa 2 ml;
«IG TETANO 250 U.I.» flacone da 1 ml;
«IG TETANO 500 U.I.» flacone da 2 ml

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Rosia - Sociville (Siena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Provvedimento n. 259/1994 del 7 ottobre 1994

Specialità medicinale: «BEKUNIS» g 18 polvere lassativa e 30 confetti.

Titolare A.I.C.: Roha Arzneimittel GmbH - ' na (Germania), rappresentata da Parapharm S.a.s., con sede e do micilio fiscale in Bolzano, via Argentieri, 15, cod. fisc. 00194270211

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo rappresentante: Naturwaren Italia dr. Peter Theiss S.r.l., con sede in Bolzano, vicolo S. Osvaldo, 3/B, cod. fisc. 01411710211

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento

Provvedimento n. 260/1994 del 7 ottobre 1994

Specialità medicinale: «SOMATONORM» - flac. iniett. + fiala solv. U.I. 4.

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia da Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta), s.s Appia, cod. fisc 00294170634.

Modifica apportata: titolare A.I.C.. trasferimento di rappresentanza da Pierrel S p.a a Pharmacia S p a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Bisceglie, 104, cod fisc 07089990159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Provvedimento n. 261/1994 del 7 ottobre 1994

Specialità medicinali:

«LABOCAINA» g 30 e g 60 crema;
«LANACORT» g 15 crema.

Titolare A.I.C. Combe International Ltd - Croydan Surrey (Inghilterra), rappresentanta da M.R. di V. Trapanese, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Euripide, 11, cod. fisc. TRPVCN39T19A351H.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo rappresentante: C.C.M. Pharma S.r.l, con sede e domicilio fiscale in Milano, via F. Ferruccio, 6, cod. fisc. 10392600150.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

94A6808

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Ponzi Amelia con testamento olografo pubblicato per atto dott. Michele Micheli, notaio in Parma, numero di repertorio 9803, consistente nella somma di L. 5.000.000.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Starace Sira con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mario Gentile, notaio in Eboli, numero di repertorio 42236, consistente nella somma di L. 10.000.000.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Lotto Giorgio con testamento olografo pubblicato per atto dott Domenico Fauci, notaio in Verona, numero di repertorio 31100, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Verona del valore di L. 116.450.000 e nella piena proprietà di un appartamento sito in Verona del valore di L. 292.000.000

94A6785

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Barbagli Primo Mauro con testamento pubblicato per atto dott. Ercole La Civita, notaio in Milano, numero di repertorio 82667/1083, consistente in beni mobili per un valore di L. 1.897.672.265 e in quote pari al 100% del capitale sociale immobiliare Il Notiziario del valore di due miliardi.

94A6786

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio «Muratori» di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena, prot. 1794/92 1° sett., del 27 novembre 1992, il liceo ginnasio «Muratori» di Modena, è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000.000 disposta dalla sig.ra D'Incerti Aldina, affinché con la rendita annua sia istituita una borsa di studio.

94A6752

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Sorbelli» di Pavullo nel Frignano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena, prot. 88/93 1° sett., del 4 marzo 1993, il liceo scientifico statale «Sorbelli» di Pavullo nel Frignano (Modena), è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 50.000.000 disposta dalle sorelle Olga, Noemi ed Ettorina Lipparini, in memoria dei loro fratelli defunti Greco ed Elio Lipparini, affinché con la rendita della stessa si possano istituire borse di studio per alunni meritevoli e bisognosi e acquisti didattici necessari alla scuola.

94A6753

Autorizzazione all'istituto magistrale statale «Duca degli Abruzzi» di Treviso ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso, prot. 3756/94 1° sett., del 31 maggio 1994, l'istituto magistrale statale «Duca degli Abruzzi» di Treviso è stato autorizzato ad accettare la donazione di materiale audiovisivo offerto dall'Associazione genitori, per un valore di L. 5.157.000.

94A6754

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca agricola, consorzio registrato a garanzia limitata - Kmecka banka, in Gorizia.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 30 settembre 1994, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca agricola, Consorzio registrato a garanzia limitata - Kmecka banka, con sede in Gorizia, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

94A6807

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revi International S.n.c. di dott. Gruber German & dott. Rainer Ferdinand», in lingua tedesca: «Revi International O.H.G. des Dr. Gruber German und Dr. Rainer Ferdinand», è stata autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1994 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 25 gennaio 1985 alla società «Revitzanini S.r.l. - Società italiana di organizzazione e revisione aziendale», con sede in Vicenza, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Vicenza al n. 15165, poi divenuta «O.F.F. - Officina finanziaria fiduciaria S.p.a.» ed ora «Paoletti & Paoletti S.r.l.», con sede in Rubano (Padova), frazione Sarmeola, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Padova al n. 42387, è stata revocata per rinuncia della società.

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «G Revisioni di Giovanni Guidi & C. S.a.s.», con sede legale in Ponte S. Giovanni (Perugia) — già «Acsoa revisioni S.p.a.», con sede legale in Spoleto —, è confermata nell'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 30 maggio 1966 — già modificato con i decreti interministeriali 28 maggio 1981 e 12 luglio 1983 —, con cui la società «Concorde Eurofiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è ulteriormente modificato nella parte relativa all'attività esercitabile, che viene limitata alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende, ed in quella che si riferisce alla denominazione sociale, che viene variata in «Concorde Europea Audit S.r.l.».

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

94A6783-94A6826

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 1° giugno 1994 la concessione della miniera per caolino e feldspati denominata «Poggio Luce», sita nel territorio dei comuni di Latera e Valentano, provincia di Viterbo, è trasferita ed intestata alla società Colacem S.p a., con sede in Gubbio (Perugia), via della Vittorina n. 60.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 è accettata la rinuncia della società Nuova Solmine, con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso Diaz n. 63, alla concessione mineraria per pirite, calcopirite e solfuri associati denominata «Valle Buia», sita nel territorio del comune di Montieri, provincia di Grosseto.

94A6787

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 22 settembre 1994 la Setremar S p.a., con sede in Ravenna, via Classicana, 99, è stata autorizzata a variare la superficie adibita a magazzino generale.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1994 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla «Vio e C. S.n c.», con sede in Monza, via Palestro, 2, sono state revocate per cessazione di attività.

94A6805

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca agricola, consorzio registrato a garanzia limitata - Kmecka banka, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, in Gorizia.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 30 settembre 1994, ha nominato i signori rag. Claudio Anselmi e rag. Giancarlo Castellani commissari straordinari e i signori avv. Stefano Brendolan, dott. Cesare Feruglio Dal Dan e avv. Guido Viola componenti il comitato di sorveglianza della Banca agricola, Consorzio registrato a garanzia limitata - Kmecka banka, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, con sede in Gorizia, in amministrazione straordinaria.

94A6810

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.p.a.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 novembre 1994 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 17 gennaio 1995:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima

Estrazione a sorte di:

n. 129 titoli di L. 50.000
» 38 titoli di » 100.000
» 84 titoli di » 500.000
» 64 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 136 250.000,

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n 21 titoli di L 50.000
» 15 titoli di » 250 000
» 81 titoli di » 500 000
» 60 titoli di » 1.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 105 300.000,

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 500 000
» 32 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 38 000 000;

Emissione quarta

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 17 titoli di » 500.000
» 114 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 125 900.000;

Emissione quinta

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50 000
» 13 titoli di » 250 000
» 28 titoli di » 500.000
» 83 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.950.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 68 titoli di L. 50.000
» 68 titoli di » 250 000
» 68 titoli di » 500.000
» 125 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 179 400.000;

Emissione seconda

Estrazione a sorte di:

n. 1.693 titoli di L. 50.000
» 537 titoli di » 250.000
» 1.126 titoli di » 500.000
» 1 592 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.373.900.000;

Emissione terza

Estrazione a sorte di:

n. 898 titoli di L. 50.000
» 88 titoli di » 250.000
» 1.289 titoli di » 500 000
» 1.576 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.287.400.000.

3) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 27 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 250 000
» 42 titoli di » 500.000
» 27 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 54.850.000;

Emissione seconda

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 50.000
» 473 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 473.150.000.

Totale generale L. 5.875.100.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, 14 luglio 1994

94A6756

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene ambientale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6788

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il sottoriportato insegnamento su un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6829

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B.S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S 'dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189